



*Ministero della **Trasmissione Ecologica***

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 173 dell'8 novembre 2021

Progetto:	<p>Provvedimento Unico in Materia Ambientale</p> <p>Provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Rosamarina", costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,3 MW per una potenza complessiva pari a 37,1 MW, localizzato nei Comune di Lavello (PZ) ed opere di connessione ricadenti nel Comune di Melfi (PZ).</p> <p>ID_VIP: 4775</p>
Proponente:	EDP Renewables Italia Holding s.r.l.

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 104303 dell’11 dicembre 2020 di presa d’atto della designazione dei referenti regionali in senso alla CTVIA-VAS del citato Ministero ai sensi dell’art. 8 del TUA.

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” come novellato dal D.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “Attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, e s.m.i. e in particolare:
 - l’art. 5, recante ‘definizioni’, e in particolare il comma 1, secondo cui “si intende per”:
 - lett. b) *valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*
 - lett. c) *“Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori*

sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”;

- l’art. 25 recante ‘Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo”;
- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall’art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e s.m.i. in particolare:
 - Allegato VII, recante “Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22”
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- le Linee Guida “Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida Comunità Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;
- Le Linee Guida Nazionali recanti le “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 – “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
- Il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che disciplina la valutazione d’incidenza, procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019 e la nota prot. N. 82322/MATTM de 27 luglio 2021 con relativi allegati con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea con la nota

Ares (2020)2534146 del 13/05/2020 anche in relazione alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.

PREMESSO che:

- con nota 112_19hol del 01.07.2019, acquisita il 04.07.2019 con prot. DVA/17287, la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e al DPR 616/1977;
- tale istanza è stata perfezionata dalla società, a seguito di richiesta della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale (di seguito Divisione) prot. DVA/18308 del 15.07.2019, con nota 130_19hol del 22.07.2019, acquisita con prot. DVA/19399 del 24.07.2019;
- secondo quanto stabilito dall'art. 27, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. DVA/20569 del 05.08.2019, la Divisione ha comunicato ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7160/10313> del Progetto, dello Studio di impatto ambientale, della Sintesi non tecnica nonché della documentazione relativa all'autorizzazione paesaggistica, all'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico informando i soggetti interessati che dalla data di tale comunicazione decorreva il termine di 30 giorni per la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione di competenza;
- la Divisione con nota prot. DVA/23456 del 17/09/2019, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. CTVA/3485 in data 17/09/2019 ha trasmesso, ai fini delle determinazioni della stessa Divisione e della predisposizione del decreto del provvedimento di VIA, la documentazione acquisita, comunicando la procedibilità dell'istanza di procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 come da ultimo modificato con D.lgs 104/2017;
- il progetto è compreso tra le opere dell'Allegato II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., punto 2) "*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*";
- oltre a copia dell'attestazione di avvenuto assolvimento degli oneri contributivi dovuti per la procedura in questione, la società ha trasmesso la seguente documentazione:
 - Elaborati di Progetto,
 - Studio d'Impatto Ambientale,
 - Sintesi non Tecnica;
- ai sensi dell'art.24, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7160/10313> dell'autorità competente e che la Divisione, con nota prot. DVA/23456 del 17/09/2019, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione su detto sito della documentazione;
- con nota prot. CTVA/4695 del 02/12/2019 la Commissione ha inviato alla Divisione la richiesta di integrazioni;

- con nota prot. DVA/32404 del 12/12/2019 acquisita al prot. CTVA/4880 del 12/12/2019, la Divisione ha trasmesso la richiesta di integrazioni al Proponente;
- con nota prot. MATTM/8893 del 11/02/2020 acquisita al prot. CTVA/385 in data 11/02/2020, la Divisione, nel trasmettere la documentazione integrativa alla Commissione, ha fornito informativa dell'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa alle integrazioni richieste sul sito web del Ministero Ambiente per la seconda fase di consultazione pubblica;
- con nota MATTM/94251 del 17/11/2020 acquisita al prot. CTVA/3741 del 17/11/2020 la Divisione ha trasmesso alla Commissione la nota n. 248_20rs del 03.06.2020, acquisita con nota MATTM/43590 del 11.06.2020 con cui il proponente riscontra le osservazioni della Regione Basilicata;
- con nota acquisita al prot. CTVA/4081 del 04/12/2020, il MIBACT ha trasmesso il proprio parere di competenza, negativo, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota acquisita al prot. CTVA/4156 del 11/12/2020 il proponente ha trasmesso la documentazione in riscontro al parere negativo del MIBACT;
- con nota prot. MATTM/23628 del 08/03/2021 acquisita al prot. CTVA/1159 del 08/03/2021, la Divisione ha trasmesso la nota prot. n. 1309 del 08/02/2021, acquisita con nota prot. n. MATTM/14557 del 11/02/2021 con cui la Regione Basilicata ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Regionale n. 968 del 22/12/2020, inerente al parere negativo della Regione;
- con nota prot. 7873-P del 10/03/2021, acquisita al prot. MATTM/ 26673 del 15/03/2021, il MIBACT ha trasmesso parere tecnico istruttorio negativo;
- con nota acquisita al prot. MATTM/37050 del 12/04/2021 il proponente ha trasmesso la documentazione in riscontro al parere negativo del MIBACT;
- per la stesura del presente parere si è fatto riferimento alla relazione istruttoria redatta da ISPRA, trasmessa in data 08/10/2021, nell'ambito della convenzione sottoscritta con la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ed in conformità con quanto previsto nell'atto integrativo della convezione quadro triennale 2019-2020 tra MATTM/ISPRA del 3 giugno 2019 registrato con Decreto Direttoriale n. 985 del 16/10/2020, ai cui contenuti si opera rinvio.

CONSIDERATO che:

- sono pervenute le osservazioni, avanzate ai sensi del dell'art.24, comma 4 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i, da parte dei seguenti soggetti:

Osservazione	Protocollo	Data
Osservazioni del Comune di Lavello in data 28/08/2019	DVA-2019-0021851	28/08/2019
Parere della Provincia di Potenza in data 05/09/2019	DVA-2019-0022435	05/09/2019
Osservazioni Regione Basilicata	MATTM/2020/61041	03/08/2020

- sono pervenute le controdeduzioni con nota prot. MATTM/2020/43590 del 11/06/2020;

CONSIDERATE E VALUTATE tutte le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione e le controdeduzioni da parte della società proponente;

CONSIDERATO E VALUTATO che:

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Rosamarina", costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,3 MW per una

potenza complessiva pari a 37,1 MW, localizzato nei Comune di Lavello (PZ) ed opere di connessione ricadenti nel Comune di Melfi (PZ). L'energia prodotta dal parco eolico verrà convogliata prima nella Stazione Elettrica di Trasformazione/Stazione di Utente EDPR 30/150 kV e successivamente nella esistente Stazione Terna a 150/380 kV di proprietà della società TERNA – Rete Elettrica Nazionale SpA. La connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) avverrà attraverso uno schema di allacciamento che prevede un collegamento in sotterranea a 150 kV con la esistente Stazione Elettrica della RTN a 150/380 kV denominata "Melfi 1" ed ubicata nel territorio di Melfi nei pressi di Masseria Catapaniello. Il percorso del cavidotto esterno di collegamento alla rete elettrica nazionale in MT è prevalentemente lo stesso di quello del presente progetto e si sviluppa nei territori comunali di Lavello, Venosa e Melfi;




Figura: Planimetria di inquadratura del parco eolico "Rosamarina".

- per la realizzazione dell'impianto sono previste le seguenti opere ed infrastrutture:
 - opere civili: plinti di fondazione delle macchine eoliche; realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori, adeguamento della rete viaria esistente e realizzazione della viabilità interna all'impianto; realizzazione dei cavidotti interrati per la posa dei cavi elettrici; realizzazione della cabina di trasformazione, realizzazione dell'area temporanea di cantiere;
 - opere impiantistiche: installazione degli aerogeneratori con relative apparecchiature di elevazione/trasformazione dell'energia prodotta; esecuzione dei collegamenti elettrici, tramite cavidotti interrati, tra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione;
- il progetto in particolare prevede nel suo insieme la realizzazione di:
 - n° 7 aerogeneratori, caratterizzati dalla potenza nominale di 5,3 MW, per una potenza complessiva d'impianto di 37,1 MW, con le seguenti caratteristiche:
 - altezza al mozzo = 120.90 m;
 - diametro rotore = 158 m;
 - lunghezza pala = fino a 79 m;
 - altezza massima = 199.90 m;
 - opere di fondazione degli aerogeneratori: plinto circolare 20 m di diametro;

- opere di connessione alla rete: i cavidotti provenienti dagli aerogeneratori di progetto, della lunghezza complessiva di circa 36,68 km, si svilupperanno nel territorio di Lavello per circa 23,22 km, in quello di Venosa per circa 3,55 km ed infine in quello di Melfi per 9,91 km;
 - sottostazione elettrica: nel comune di Melfi, avverrà la consegna nella SSE elettrica 380/150 KV "Melfi 1" già esistente, ubicata presso la località Masseria Catapaniello;
- la documentazione progettuale ha previsto l'analisi di diverse alternative inclusa quella zero;
- il progetto si inserisce in un territorio che da diversi anni costituisce un polo eolico di rilevanza nazionale.
- nella succitata nota prot. CTVA/4695 del 02/12/2019 la Commissione ha *"chiesto di rispondere in maniera pertinente e dettagliata a quanto di seguito richiesto, così da permettere una valutazione complessiva e organica, come richiesto dalla normativa in materiale di valutazione di impatto ambientale"*. Nello specifico la Commissione richiedeva di:
1. Fornire le opportune controdeduzioni ad eventuali osservazioni pervenute.
 2. Integrare la documentazione dello Studio di Impatto Ambientale con uno o più elaborati redatti in piena conformità alla normativa introdotta dal D.Lgs. n.104/2017, di cui all'art. 22 "Contenuti dello Studio di impatto ambientale" ed in particolare di tutto ciò previsto nell'allegato VII, comprendendo:
 - una descrizione delle alternative ragionevoli, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero;
 - l'esplicitazione della descrizione delle responsabilità e risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
 - la descrizione dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto (All. VII, punto 3);
 - il riferimento alla valutazione dei rischi associati ad incidenti o calamità (All. VII, punto 5, lett. d);
 - l'esplicito riferimento al concetto di "prevenzione" degli impatti (All. VII, punto 7);
 - la descrizione degli impatti ambientali derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità (All. VII, punto 9);
 - per l'impianto che sarà messo in esercizio deve essere predisposto un piano di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura al fine di assicurare i massimi livelli di sicurezza e di rispetto di ogni componente ambientale.
 3. Considerato che nelle vicinanze dell'area sono esistenti impianti attivi da molti anni e che dovrebbe essere dotato di opportuni sistemi di monitoraggio e rilevazione dati anche ambientali, fornire informazioni adeguate ed aggiuntive sullo stato attuale dell'ambiente, con particolare riferimento ai monitoraggi già utilizzati per situazioni relative alle componenti avifauna, rumore, vibrazioni ed elettromagnetismo.
 4. In merito alla localizzazione la documentazione deve essere approfondita in relazione all'accertamento dei fattori non escludenti per aree e siti non idonei alla installazione di parchi eolici, ed in particolare alla Legge regionale 54/2015. La compatibilità di localizzazione va estesa al riferimento al Piano Urbanistico dei Comuni ed il PTCP della Provincia interessati, considerando l'ammissibilità della realizzazione ed ampliamento degli impianti per la produzione di energia, e, se del caso, su come si intende superare le suddette incoerenza con la pianificazione vigente.
 5. Nella documentazione mancano indicazioni non appare adeguata la valutazione degli impatti cumulativi, ovvero la necessità di censire gli interventi già attuati o previsti che determinerebbero

in un'area vasta, un impatto sugli elementi avifauna, storici, paesaggistici e naturalistici. In particolare si chiede di esaminare gli impatti connessi all'esistente impianto esistente in Lavello.

6. Nel quadro progettuale estendere la descrizione in merito alla fase lavori della Sottostazione Elettrica, comprensivi delle metodologie, cronoprogramma, caratteristiche dei lavori anche con ulteriori sulla tempistica e sulle modalità di fornitura a TERNA. Per quanto riguarda il cantiere nel suo insieme, considerate le rilevanti dimensioni delle torri e delle pale, fornire dati e informazioni con particolare riferimento ai trasporti ed alla logistica di progetto. Descrivere adeguatamente nella Relazione Tecnica e recepire nel SIA l'aspetto delle Piste di cantiere. Integrare infine la documentazione con i dettagli degli impatti in fase di decostruzione e della realizzazione dell'opera (lavori).
 7. In merito allo studio sull'impatto visivo e paesaggistico occorre ampliare i foto-inserimenti resi disponibili anche da posizioni maggiormente significative rispetto a quelle già depositate. In merito allo studio sull'impatto visivo e paesaggistico, riesaminare gli indicatori di impatto, implicando tra l'altro punti di osservazioni più specifici presenti nell'area.
 8. Predisporre un apposito studio sull'impatto luminoso nel periodo notturno comprensivo della valutazione cumulativa con altri impianti già esistenti nell'area vasta.
 9. Acquisire maggiori informazioni relativamente all'avifauna non essendo ritenuto sufficiente quanto eseguito e comunque raccogliendo ed elaborando informazioni che consentano di verificare le attuali condizioni dell'area per i passaggi migratori e per le presenze stanziali, in particolari di specie rapaci. Qualora nel monitoraggio siano individuati effetti di cumulo, diretto o indiretti, il Proponente dovrà porre in essere tutte le possibili mitigazioni, che dovranno già essere individuate nel progetto di monitoraggio Il Proponente dovrà produrre comunque un progetto di monitoraggio avifaunistico in corso d'opera e di esercizio, secondo l'approccio BACI (Before After Control Impact), seguendo scrupolosamente le linee guida contenute nel documento "Protocollo di Monitoraggio dell'avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna" (ISPRA).
 10. Per quanto attiene l'Ambiente idrico acquisire il parere dell'Autorità di Bacino e riscontrare eventuali prescrizioni e/o segnalazioni di vincoli specifici relativamente alla classificazione.
 11. Per l'ambiente rumore e vibrazione occorre completare il censimento dei ricettori. Il Proponente deve estendere l'area di studio considerando tutti i ricettori presenti ed ubicati entro una distanza minima di 1000 metri da ciascun aerogeneratore. In relazione alla "Fase di cantiere" è opportuno completare gli elaborati inerenti l'impatto con l'integrazione di mappe acustiche (rumorosità prodotta dai cantieri, fissi e/o mobili anche se temporanei – ubicazione dei cantieri e aeree d'occupazione). In relazione alla "Fase di esercizio" è completare gli elaborati con l'integrazione di mappe acustiche nonché fornire i criteri con i quali tali dati di potenza sonora sono stati utilizzati ai fini della determinazione dei livelli acustici ai ricettori. In particolare, devono essere riportati i regimi di vento che sono stati considerati nel calcolo e secondo quali occorrenze all'interno del periodo di riferimento. Per la componente vibrazioni è opportuno che il Proponente effettui una stima previsionale dell'impatto dovuto alle vibrazioni (UNI 9916 - UNI 9614) su eventuali ricettori potenzialmente impattati in fase di cantiere e più prossimi alle aree di cantiere stesse, fornendo, oltre ai parametri di emissione dei singoli macchinari impiegati, la caratterizzazione della sorgente in termini di modalità, di fasi di cantiere ed attività".
- il Proponente ha elaborato delle integrazioni volontarie in merito agli aspetti programmatici correlati a quelli paesaggistici, rispetto alle quali non si riscontrano criticità residue rispetto alla metodologia utilizzata ed alla rappresentazione grafica. Le integrazioni sono costituite dai seguenti elaborati:
- A.20.1 Inquadramento su ortofoto dell'A.V.I. del parco eolico di progetto "Rosamarina". Confronto con le aree vincolate ai sensi della L.R. Basilicata 54 /2015 e con i vincoli riportati nel PPTR della Regione Puglia, scala 1:30.000. Giugno 2020;

- A.20.1.1 Inquadramento su ortofoto dell'A.V.I. del parco eolico di progetto "Rosamarina". Confronto con le aree vincolate ai sensi della L.R. Basilicata 54 /2015 e con i vincoli riportati nel PPTR della Regione Puglia - Dettaglio area parco eolico "Rosamarina", scala 1:10.000. Giugno 2020;
 - A.20.3 Inquadramento su ortofoto dell'A.V.I. del parco eolico di progetto "Rosamarina", dei parchi eolici esistenti e dei parchi eolici in fase di autorizzazione. Confronto con le aree vincolate ai sensi della L.R. Basilicata 54 /2015 e con i vincoli riportati nel PPTR della Regione Puglia, scala 1:30.000. Giugno 2020;
 - A.20.3.1 Inquadramento su ortofoto dell'A.V.I. del parco eolico di progetto "Rosamarina", dei parchi eolici esistenti e dei parchi eolici in fase di autorizzazione. Confronto con le aree vincolate ai sensi della L.R. Basilicata 54/2015 e con i vincoli riportati nel PPTR della Regione Puglia - Dettaglio area parco eolico "Rosamarina", scala 1:10.000. Giugno 2020.
- le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata a corredo dell'istanza ed in base ai contenuti dello SIA come previsti dall'art.22 della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. ed all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. ed alla documentazione integrativa presentata dal Proponente nell'ambito del procedimento in oggetto ne mostrano criticità sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell'analisi degli impatti, come di seguito dettagliatamente riportato:

Relativamente alle emissioni in atmosfera:

Per quanto riguarda la caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria, paragrafo 2.3.5 del Quadro Ambientale, il Proponente fa riferimento alle concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici misurati nelle centraline di Lavello, San Nicola di Melfi e Melfi, sintetizzando le informazioni con i soli valori medi mensili in riferimento all'anno 2017. I valori medi mensili riportati dal Proponente non garantiscono il rispetto di eventuali superamenti orari/giornalieri previsti dalla normativa per i vari inquinanti. Il Proponente avrebbe potuto fare riferimento alle relazioni annuali sulla Qualità dell'Aria realizzate dall'ARPA Basilicata e alle pubblicazioni periodiche prodotte dall'ISPRA.

Inoltre, nel Quadro Ambientale non è presente alcuna stima dei potenziali impatti sulla qualità dell'aria in termini di ricadute al suolo delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici in fase di cantiere. Pur essendo i potenziali impatti dell'opera presumibilmente limitati ed essendo la zona prevalentemente agricola, la documentazione è incompleta. Fermo restando la necessità di valutare gli impatti attraverso simulazioni modellistiche che stimino i valori di concentrazione (in termini di $\mu\text{g}/\text{m}^3$) da confrontare con i limiti di legge per la qualità dell'aria, e che quindi eventualmente dimostrino la compatibilità ambientale dell'emissione, laddove sussistano le condizioni il Proponente dovrebbe effettuare una valutazione almeno dell'inquinante PM10, seguendo la metodologia per la stima degli impatti descritta nella pubblicazione ARPAT, "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" (2010), in cui vengono proposti metodi per stabilire soglie di significatività degli impatti.

Relativamente alla geologia ed alle acque sotterranee:

Secondo quanto riportato dal Proponente:

- *“Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, le caratteristiche morfologiche e litologiche affioranti sono tali da giustificare l'assenza di un reticolo fluviale significativo. I depositi sabbiosi conglomeratici, infatti, assumono valori elevati del grado di permeabilità per porosità ($K > 10^{-2}$, Celico, 1986). Tali caratteristiche associate ad una morfologia nel suo complesso pianeggiante condizionano la circolazione idrica superficiale favorendo l'infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche dando origine nel sottosuolo a modestissimi accumuli a carattere estremamente localizzato. La restante parte delle acque di precipitazione è prevalentemente soggetta a scorrimento il cui deflusso è condizionato dalle caratteristiche morfologiche delle superfici topografiche. Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea, va evidenziato che il sottosuolo dell'area in esame*

- è sede di una falda idrica dai notevoli caratteri di eterogeneità e anisotropia, la cui superficie piezometrica si rinviene ad una profondità variabile intorno ai 30.0 – 40.0 m.” (pp.66-67 A.17.3_Quadro di riferimento Ambientale, marzo 2019);*
- *“La profondità della falda idrica esclude l’insorgere di problematiche idrogeologiche”. (p.27 A.17.2_Quadro di riferimento Progettuale, marzo 2019);*
 - *“Per quel che riguarda la stabilità dei versanti, le aree di pertinenza degli aerogeneratori non risultano coinvolte, allo stato attuale, da dissesti idrogeologici, come confermato dallo studio geologico allegato al progetto, che non ha evidenziato potenziali cause che possano inficiare la stabilità dei terreni in seguito all’incremento di carico dovuto alla realizzazione dell’opera. I buoni caratteri litologici delle formazioni presenti, escludono problemi legati alla tenuta statica dei terreni di fondazione. L’assenza di pendenze, se non a notevole distanza dai singoli manufatti, fa escludere problemi legati a fenomeni gravitativi e fenomeni di degradazione meteorica. Le fondazioni degli aerogeneratori saranno realizzate in ogni caso su pali per trasmettere i carichi al terreno più competente, strutturalmente stabile....” (p.174 A.17.2_Quadro di riferimento Ambientale, marzo 2019);*
 - *“Dalla consultazione della cartografia del Piano per l’Assetto Idrogeologico redatta dall’Autorità di Bacino della Puglia si ricava che il sito del parco eolico non ricade in aree a pericolosità geomorfologia o idraulica; stesso dicasi per le aree percorse dal cavidotto di progetto e per l’area di sedime della Stazione Utente. Fa eccezione un unico tratto di cavidotto di circa 670 m ubicato nel territorio comunale di Venosa, che attraversa un’area definita dall’ADB PUGLIA a pericolosità idraulica alta; è appena il caso di rimarcare altresì che il percorso del cavidotto si svolgerà all’interno della viabilità esistente costituita dalla SP 52 e da un tratto di 50 m del viadotto Lampeggiano”. (pp.174-175 A.17.2_Quadro di riferimento Ambientale, marzo 2019);*
 - *“Le fondazioni degli aerogeneratori sono costituite da plinti poggianti su 16 pali del Φ 1200”. (p.177 A.17.3_Quadro di riferimento Ambientale, marzo 2019);*
 - *“Secondo i progettisti i numerosi sondaggi meccanici effettuati durante precedenti campagne di indagini consentono di sintetizzare i caratteri geotecnici dei sedimenti presenti”. (p.14 A.2_Relazione Geologica, marzo 2019);*
 - *“Le superfici topografiche presentano generalmente un andamento orizzontale o caratterizzato da deboli pendenze nella fascia perimetrale dell’area su cui si realizzerà il parco eolico; tali superfici digradano dolcemente verso gli assi vallivi prospicienti. I versanti, comunque, sono intatti per gran parte della loro estensione; il rilevamento effettuato non ha evidenziato allo stato attuale elementi di superficie che possano ricondursi alla presenza di fenomeni dislocativi profondi, si evidenziano invece circoscritti fenomeni di dissesto superficiale consistenti in crolli di modesti blocchi di sabbia e fenomeni evolutivi di piccoli scoscendimenti che interessano modesti spessori della coltre superficiale degradata. E’ necessario specificare immediatamente, comunque, che tali superfici in pendio non saranno interessate dagli insediamenti in progetto e comunque è stata eseguita una verifica analitica di stabilità del versante che caratterizza il pianoro dove è ubicato l’aerogeneratore WTG1”. (p.30 A.17.2_Quadro di riferimento Progettuale, marzo 2019);*
 - *“L’esame delle indagini geognostiche effettuate in aree limitrofe mostrano come le caratteristiche geomeccaniche dei terreni unitamente agli spessori dei relativi litotipi, evidenziano sufficienti garanzie di portanza”. (p.32 A.17.2_Quadro di riferimento Progettuale, marzo 2019);*
 - *Infine, secondo i Progettisti, gli interventi in progetto dovranno essere calcolati con una maggiorazione delle forze sismiche in considerazione del fatto che il Comune di Lavello ricade in zona sismica 2. (p.32 A.17.2_Quadro di riferimento Progettuale, marzo 2019).*

L’analisi della documentazione presentata ha evidenziato le seguenti criticità:

- non sono stati eseguiti sondaggi ed analisi di laboratorio relativi a prelievi e carotaggi ma solo 4 prove indirette del tipo MASW geophysical test (p.20 A.2_Relazione Geologica, marzo 2019);

- la relazione geologica e le deduzioni idrogeologiche sono basate su dati di letteratura che provengono da luoghi adiacenti alle aree oggetto di studio a distanza non definita. Sono dati infatti che provengono dagli studi effettuati per precedenti impianti eolici come dichiarato dagli stessi progettisti. (p.29A.17.2_Quadro di riferimento Progettuale, marzo 2019).

In considerazione del fatto che non sono stati installati piezometri e tutti i dati sono di letteratura si ritiene che non sia possibile conoscere il livello di falda puntuale, ma se ne possa soltanto ipotizzare la profondità.

Relativamente alla qualità dei corpi idrici:

La documentazione, e nello specifico il Quadro di Riferimento Ambientale, si ritiene non del tutto esaustiva per le valutazioni sulla qualità dei corpi idrici impattati nella fase di cantiere. Viene riportato il solo stato ecologico e chimico del F. Ofanto (dalle misurazioni di ArpaB) ma non dei singoli sottobacini impattati. Come riportato anche nella documentazione progettuale il tracciato del cavidotto interseca il reticolo idrografico in 19 punti. Si ritiene pertanto necessario prevedere un monitoraggio, secondo le indicazioni del D. Lgs. 152/06, almeno per la componente macrobentonica, su siti situati a valle dei singoli generatori e del passaggio del cavidotto.

Relativamente alla componente paesaggio:

Le analisi effettuate dal proponente mettono inevitabilmente in luce la pressione sulla percezione visiva del territorio di indagine generata dalla presenza dei parchi eolici. La metodologia dell'analisi effettuata dal proponente ed i parametri utilizzati si ritengono comunque condivisibili.

Relativamente al rumore ed alle vibrazioni:

Dall'analisi della documentazione è emersa la mancanza di una proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per la componente ambientale rumore nelle fasi di ante-operam, di cantiere e post-operam. Pertanto è opportuno che il Proponente predisponga un PMA sulla base delle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.lgs. 152/2006 e s.m.i; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)". Si ritiene opportuno che il Proponente consideri nel PMA anche i ricettori che sono stati catalogati come ruderi in quanto tali manufatti in futuro potrebbero comunque essere oggetto di recupero edilizio e tornare abitabili. I ricettori individuati e censiti dal Proponente, dovranno essere riportati su mappa con il relativo codice identificativo. Infine, è opportuno che il Proponente preveda un monitoraggio per la componente vibrazioni (fase di cantiere), con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste dalla Normativa UNI 9614:2017, per la verifica delle modifiche dei livelli vibrazionali presso i ricettori potenzialmente impattati, affinché venga garantito il rispetto dei limiti previsti.

Relativamente alle emissioni elettromagnetiche:

Si fa presente che i valori di corrente utilizzati per il calcolo delle fasce di rispetto dei cavidotti interrati non risultano conformi a quanto previsto dall'Allegato al DM 29 maggio 2008 "Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto". In particolare, per la determinazione dell'estensione delle fasce di rispetto, il DM prevede l'utilizzo della "portata in regime permanente" definita come il valore massimo della corrente che può circolare nel cavo senza che la sua temperatura superi una determinata soglia. Il Proponente ha utilizzato, invece, il valore massimo di corrente riferito alla massima potenza erogabile dall'impianto, che determina una sottostima nei calcoli.

Si sottolinea, inoltre, che il Proponente ha calcolato la fascia di rispetto della sottostazione MT/AT in corrispondenza delle sbarre AT, trascurando l'estensione delle fasce relative alle sbarre MT. A tal riguardo, il Proponente dichiara che in corrispondenza delle sbarre AT è presente il maggiore impatto elettromagnetico e che quindi la relativa fascia rispetto risulta di maggiore estensione. A tal riguardo, si osserva che a parità di potenza elettrica trasmessa, i valori di tensione e corrente sono tra loro inversamente proporzionali, mentre il valore del campo magnetico dipende proporzionalmente dal valore di corrente elettrica. Pertanto, in corrispondenza delle sbarre MT, caratterizzate da livelli di tensione sensibilmente inferiori, circolano correnti

ID VIP 4775 – Provvedimento Unico in Materia Ambientale - Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Rosamarina", costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,3 MW per una potenza complessiva pari a 37,1 MW, localizzato nei Comuni di Lavello (PZ) ed opere di connessione ricadenti nel Comune di Melfi (PZ) – Proponente: EDP Renewables Italia Holding s.r.l.

elettriche di valore maggiore rispetto ai valori di corrente delle sbarre AT e quindi anche il campo magnetico generato presenta livelli più elevati. Si può quindi concludere che il calcolo effettuato per le fasce di rispetto della sottostazione MT/BT risulta sottostimato, in quanto le correnti utilizzate non sono rispondenti a quanto previsto dal DM 29 maggio 2008 e tale calcolo è stato condotto solo in corrispondenza delle sbarre AT che presentano valori di campo magnetico inferiori rispetto alle sbarre MT.

Relativamente alla protezione della fauna:

Il proponente presenta dati di monitoraggio dei due impianti locati nel comune di Lavello. E' da sottolineare che i monitoraggi presentati per i due impianti non rispondono ad eventuali criticità presenti in loco per l'impianto del progetto in esame, infatti le distanze tra le aree delle tre centrali eoliche sono tali da non poter assicurare che persista una comunità faunistica simile e comparabile. A titolo di esempio, la torre WTGT09 dell'impianto denominato Tivano dista 13 km circa dalla torre WT04; la torre WT06 dista circa 7 km dalla pala T7 dell'impianto San Mauro. Inoltre, l'area in cui sarannolocate le torri WT04 a WT07, in località Masseria Scescili, potrebbe essere interessata da movimenti di stormi o esemplari isolati verso la diga di Lacone che dista meno di 3 km o che si spostano tra le due aree umide ossia dall'invaso di Rendina e la diga di Lacone. Si sottolinea che ogni impianto è unico per caratteristiche e pianificazione progettuali sul territorio, la cui presenza ha un effetto cumulativo con altre infrastrutture. In tutta la documentazione continua a persistere una mancanza di dati sulla componente fauna a livello locale in particolare una conoscenza delle specie ornitiche presenti nell'area e un'analisi dei loro movimenti.

Relativamente alla protezione della vegetazione, flora ed ecosistemi:

Il Proponente ha analizzato l'interazione spaziale con Parchi e Riserve, siti della Rete Natura 2000 e IBA, riportando nella documentazione progettuale la distanza dei 7 aerogeneratori dai siti più prossimi. La distanza minima riportata è di 2.705 m del generatore 4 dal Parco del Fiume Ofanto della Regione Puglia e di 5.434 m del generatore 6 dal SIC Valle Ofanto – Lago di Capaciotti), mentre le IBA distano più di 10 km dagli aerogeneratori. In relazione alla situazione ante operam si fa notare che manca una descrizione di dettaglio di ciascuna delle superfici soggette a perdita di copertura vegetale (cantieri, piazzole, piste, area stazione utente, margini stradali compromessi per allargamento carreggiate), anche se di piccole dimensioni, che riporti dati di localizzazione, dimensione, uso del suolo, specie vegetali ed eventualmente fitocenosi presenti. Di conseguenza manca una indicazione di dettaglio sul tipo di ripristino previsto per ciascuna di esse. Infatti le indicazioni per i ripristini sono fornite nel QRA par. 4.4-Salvaguardia della vegetazione, pp. 289-292, in maniera generalizzata sia per i ripristini di aree compromesse che per le sistemazioni a verde delle superfici di nuova formazione, come ad esempio le scarpate stradali. In relazione agli Interventi di ripristino vegetazionale dei luoghi (SIA-Quadro Progettuale par.4.2.4.1., pg. 60) ed in particolare della semina di specie erbacee, si legge che questa sarà effettuata tramite *“la tecnica dell'idrosemina. In particolare, verrà adottato un manto di sostanza organica triturrata (torba e paglia), spruzzata insieme ad un legante bituminoso ed ai semi”*. Si chiede di valutare una alternativa al legante bituminoso, di cui non è indicata la composizione e che potrebbe rivelarsi un potenziale inquinante del suolo anche per le limitrofe coltivazioni.

Relativamente alle terre e rocce da scavo:

Il Proponente ha presentato una *“Relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo”*, dalla quale non risulta chiaro se intenda solamente gestire nel sito di produzione le terre e rocce da scavo in regime di esclusione dalla disciplina dei rifiuti (ai sensi del Titolo IV del DPR 120/2017 conformemente all'art.185 c.1 lett. c del D.lgs. 152/2006) o se, invece, voglia effettivamente gestire una quota parte delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti (ai sensi del Titolo II del DPR 120/2017, attuazione dell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006).

Nel primo caso, il Proponente deve presentare il *“Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”*, redatto ai sensi dell'art.24 c.3 del DPR 120/2017. Nel caso in cui il Proponente intenda gestire le terre e rocce da scavo, o una loro quota parte, anche in qualità di sottoprodotti, deve presentare, separatamente dal suddetto piano e prima del termine del procedimento di VIA, un *“Piano di Utilizzo”* redatto ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017.

Con riferimento a quanto dichiarato a pag.1 del documento esaminato, si legge che *“Il presente documento include il Piano Preliminare di Utilizzo dei materiali da scavo prodotti nell'ambito delle lavorazioni previste per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Rosamarina...”* e a pag.2 che *“Il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo del parco eolico di Rosamarina è stato redatto in conformità all'art. 24 co.3 e co. 4 DPR 120/2017”*. Sicché il Proponente considera tale documento redatto al solo fine di utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti. Alla luce di questo, il documento esaminato presenta, nella sua denominazione, una

difformità rispetto a quanto indicato dal citato DPR e contiene alcuni riferimenti normativi inappropriati, in quanto relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti.

Per quanto riguarda il documento “Valutazione ambientale preliminare sulle terre e rocce da scavo”, il contenuto non chiarisce la modalità di gestione delle terre e rocce da scavo che il Proponente intende adottare. Tale ambiguità risulta evidente nel paragrafo “Conclusioni”, in quanto al secondo capoverso si legge che “Le indagini sono state eseguite al fine di verificare l’idoneità delle terre e rocce da scavo al loro riutilizzo come sottoprodotto” e all’ultimo capoverso che “I terreni che dovranno essere escavati, rappresentati dai campioni prelevati, risultano quindi, dal punto di vista ambientale, idonei ad essere riutilizzati ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/17”. Per quanto sopra, il Proponente dovrebbe chiarire quale o quali regimi di gestione (non rifiuti, sottoprodotti, rifiuti) voglia adottare.

In conclusione:

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO, la commissione Tecnica per la verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

ESPRIME

PARERE POSITIVO

circa la compatibilità ambientale del Progetto Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Rosamarina", costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,3 MW per una potenza complessiva pari a 37,1 MW, localizzato nei Comune di Lavello (PZ) ed opere di connessione ricadenti nel Comune di Melfi (PZ). Proponente: EDP Renewables Italia Holding s.r.l., subordinato all’ottemperanza delle prescrizioni di seguito impartite:

CONDIZIONE n. 1	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	<p>Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste nel progetto in esame e quelle scaturite dalle prescrizioni del presente parere e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera, con particolare attenzione alla salvaguardia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● delle acque, sia superficiali che sotterranee; ● del clima acustico, utilizzando mezzi omologati e certificati con marchio CE; ● del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere. L'eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall'opera deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe; ● dell'avifauna e dei chiropteri per il comparto biodiversità. <p>Il progetto esecutivo e l'annesso piano di cantierizzazione dovranno recepire tutte le mitigazioni e le prescrizioni del presente parere che hanno attinenza con gli aspetti progettuali e con le attività di lavorazione.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Basilicata, ARPA Basilicata

CONDIZIONE n. 2	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della prescrizione	<p>Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), il quale dovrà essere redatto sulla base delle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.lgs. 152/2006 e s.m.i; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)" e integrato con le valutazioni e le prescrizioni contenute nel presente parere.</p> <p>In particolare il monitoraggio dovrà essere completato ante operam con riferimento particolare alla presenza dei chiropteri e delle specie ornitiche frequentanti il territorio di area vasta, e poi in corso di esercizio per aggiornare le conoscenze. Il Proponente dovrà dunque produrre il progetto di monitoraggio avifaunistico secondo l'approccio BACI (<i>Before After Control Impact</i>), seguendo scrupolosamente le linee guida contenute nel documento "Protocollo di Monitoraggio dell'avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna" (ISPRA, ANEV, Legambiente).</p> <p>Il PMA dovrà altresì includere tutte le altre componenti ambientali potenzialmente interessate dalla presenza dell'impianto, e in particolare l'Elettromagnetismo, la componente Vegetazione e Flora, la componente Fauna terrestre, la componente Rumore.</p> <p>Il PMA dovrà essere sottoposto all'approvazione di Arpa Basilicata, con la quale si concorderà anche la modalità e la frequenza di restituzione dei dati e di comunicazione, nonché i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto in modo da consentire l'adozione in tempo utile di eventuali ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il Proponente dovrà inviare al MITE il PMA condiviso con ARPA e con Regione Basilicata.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Basilicata, ARPA Basilicata

CONDIZIONE n. 3	
Macrofase	ANTE OPERAM – IN CORSO D’OPERA – POST OPERAM
Fase	Fase precedente la cantierizzazione e in corso d’esercizio
Ambito di applicazione	Aspetti ecologici, ambientali e monitoraggi
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> - Acque superficiali e acque sotterranee: Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi nel Regio Decreto 3267 del 1923, occorrerà preventivamente ottenere il nulla osta da parte delle autorità competenti. <ul style="list-style-type: none"> i) <i>Fase precedente la cantierizzazione</i>: 1) Si dovrà procedere alla verifica dell’invarianza di eventuali falde acquifere esistenti, delle loro oscillazioni stagionali, nonché di eventuali sorgenti; 2) si dovrà fornire la composizione dei materiali usati per le fondazioni; 3) si dovrà analizzare la composizione chimica e biologica delle acque sotterranee, comprensiva anche di eventuali inquinanti, campionando a monte e a valle del parco eolico, per la caratterizzazione del punto di bianco ambientale dell’area. ii) <i>Fase di Cantiere</i>: dovrà essere realizzato un monitoraggio da concordare con Arpa Basilicata prelevando campioni di acque sotterranee a intervalli non superiori a due mesi ciascuno, da sottoporre ad analisi chimiche e biologiche e di eventuali inquinanti. Nel caso di anomalie e di interferenze della falda con le fondazioni delle pale eoliche, si dovranno valutare le misure da adottare per evitare impatti sulla risorsa idrica. iii) <i>Fase di esercizio</i>: per i primi tre anni dovrà essere eseguito un monitoraggio semestrale delle acque sotterranee, le cui modalità saranno da concordare con Arpa Basilicata. - Rumore: Il Proponente dovrà realizzare un piano di monitoraggio acustico, sotto il controllo e secondo le modalità, frequenze, durata e luogo di installazione determinati da Arpa Basilicata. Tale piano dovrà anche prevedere, qualora si registrino valori oltre i limiti di legge, l’esigenza di ridurre il numero di giri delle turbine. Dovranno comunque essere attuate tutte le mitigazioni del caso e dell’eventuale piano di contenimento acustico. - Il Proponente, in tutte le fasi di lavorazione del cantiere, dovrà concordare con le autorità competenti (enti gestori delle strade e/o comuni) i percorsi dei mezzi pesanti diretti alle aree di cantiere. In particolare dovrà essere valutata con attenzione l’individuazione del porto di conferimento dei materiali per la realizzazione degli aerogeneratori, minimizzando il percorso stradale fino al sito di installazione. <p>Infine, per quanto concerne le Terre e rocce da scavo, il Proponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dovrà redigere gli studi e le caratterizzazioni, così come previste dal comma 4 dell’art. 24 del DPR 120/2017, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti". - Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati, è acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. - Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del art. 24 comma 4 del DPR n 120/2017 dovranno essere trasmessi al MITE e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell’avvio dei lavori.

	<ul style="list-style-type: none"> - Nella fase di scavo e perforazione non dovranno essere utilizzati additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella tabella 4.1 - Set analitico minimale. Gli eventuali additivi utilizzati dovranno essere inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. - Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, privilegiando le attività di recupero. - Gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione d'acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori, in corso d'opera, in fase di esercizio
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Basilicata, ARPA Basilicata

CONDIZIONE n. 4	
Macrofase	ANTE OPERAM – POST OPERAM
Fase	Fase di progettazione - Fase di esercizio - Dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione, compensazione ed aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> - Mitigazione: oltre a quanto previsto, dovranno essere messe in essere tutte le misure di mitigazione previste e utili a minimizzare l'impatto sull'avifauna e altre componenti interessate (come da risultanze del monitoraggio), incluso obbligo di: i) colorazione di una pala in nero per ridurre l'incidenza sulle componenti dell'avifauna; ii) il terreno agrario nelle superfici sottostanti gli aerogeneratori sotto le pale, in un'area circolare di diametro di 60 m, dovrà essere mantenuto pulito tramite lavorazioni superficiali, sfalci e ripuliture a cadenza almeno semestrale; iii) adozione di tecnologie appropriate di controllo e protezione del passaggio dell'avifauna (radar); iv) escludere l'utilizzo di pavimentazioni impermeabilizzanti. - Compensazione: i) dovranno essere progettate misure compensative atte a bilanciare il consumo di suolo temporaneo e permanente e le emissioni dovute alla costruzione dell'opera, identificando aree nel territorio, anche di area vasta, in cui de-impermeabilizzare e recuperare o ripristinare suoli agrari o rigenerare o migliorare habitat ed ecosistemi naturali, con particolare attenzione agli ambiti umidi e ripariali su superfici significative. ii) Si dovrà altresì prevedere: il controllo delle specie ruderali, infestanti, aliene ed il ripopolamento faunistico rispetto alle perdite causate dall'impatto (come determinato dal monitoraggio in corso d'opera). Per ogni attività di ripristino e restauro ambientale (in linea con le più attuali linee guida della Restoration Ecology) il Proponente dovrà inviare specifica relazione, inclusa documentazione fotografica (storica, ex ante ed ex post), per la verifica di ottemperanza. Gli interventi sono da concordare con gli enti locali e da realizzare entro 24 mesi dell'avvio dell'esercizio. Essi dovranno migliorare le valenze ecologico-funzionali del territorio, che sono fortemente legate alle attività agricole, con la presenza troppo saltuaria di boschi residui, siepi, muretti, filari, con scarsa contiguità di ecotoni e biotopi, e con gli unici elementi di connessione ecologica rappresentati dal reticolo idrografico, naturale e artificiale. Integrazione di tale rete, riordino bioecologico e creazione di nuovi habitat, connessioni ecologiche e contenimento delle specie aliene e invasive, attività atte a limitare i disturbi dei siti di riproduzione e favorire le poche specie di interesse riscontrate, ripuliture, riqualificazioni e aumento della complessità degli ecosistemi semplificati possono essere gli obiettivi da raggiungere per ricostituire l'eterogeneità del paesaggio agricolo. In caso di mancato accordo con gli enti locali indicati, il Proponente è onerato a sottoporre il progetto delle misure di compensazione all'Autorità Ambientale Competente della Regione Basilicata. - Cinque anni prima dell'effettivo decommissioning, dovrà infine essere predisposto un piano di dismissione che preveda, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> ● le modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere, considerando anche l'eventuale presenza di habitat creatosi alla base delle strutture; ● la ricostituzione del profilo dei suoli;

ID VIP 4775 – Provvedimento Unico in Materia Ambientale - Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Rosamarina", costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,3 MW per una potenza complessiva pari a 37,1 MW, localizzato nei Comune di Lavello (PZ) ed opere di connessione ricadenti nel Comune di Melfi (PZ) – Proponente: EDP Renewables Italia Holding s.r.l.

	<ul style="list-style-type: none">● gli interventi di ripristino ambientale di tutte le aree e strade di servizio dell'impianto;● cronoprogramma e allocazione delle risorse.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio e dismissione dell'opera
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Basilicata, ARPA Basilicata

Il Presidente della Commissione f.f.

Avv. Paola Brambilla